



DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
1072I_CEM n. 16 del 15 ottobre 2025

Oggetto: DINIEGO istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 259/2003 inerente alla modifica di infrastrutture per telecomunicazioni delle società Vodafone Italia S.p.A. e FiberCop S.p.A (Telecom Italia S.p.A.) su infrastruttura Inwit S.p.A. preesistente ed ubicata nel Comune di Napoli alla **Via Orazio n. 112**, quartiere Chiaia, su immobile censito al NCT Foglio 211 particella 295 – NCEU sez. CHI foglio 40 particella 171.



Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- tramite piattaforma informatica *Impresainungiorno*, con prot. n. 1073303 del 11/12/2024 (Id. Suap n. 93026890017-05122024-1156), le società Vodafone Italia S.p.A. e FiberCop S.p.A hanno presentato istanza per la modifica di infrastrutture per telecomunicazioni su infrastruttura Inwit S.p.A. preesistente ed ubicata nel Comune di Napoli alla **Via Orazio n. 112**, quartiere Chiaia, su immobile censito al NCT Foglio 211 particella 295 – NCEU sez. CHI foglio 40 particella 171;
- i proponenti, ai sensi dell'art. 44 comma 5 D.lgs 259/2003, hanno trasmesso l'istanza all'ARPAC, all'ENAC ed alla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per il comune di Napoli, soggetti coinvolti nel procedimento.

Rappresentato che:

- nell'ambito dell'istruttoria di competenza, con nota trasmessa tramite piattaforma informatica con prot. n. 1077033 del 12/12/2024, lo scrivente servizio ha chiesto ai proponenti integrazioni documentali;
- in mancanza di riscontro alla suddetta richiesta di integrazione, con nota prot. n. 72654 del 24/01/2025, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/90 e s.m.i. lo scrivente servizio ha comunicato l'esistenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di autorizzazione;
- le società proponenti hanno provveduto ad integrare la pratica con la documentazione acquisita tramite piattaforma informatica con prot. n. 104209 e n. 104217 del 03/02/2025 e n. 131426 del 11/02/2025;
- con nota prot. n. 260970 del 20/03/2025 lo scrivente servizio ha chiesto il parere della Commissione Locale per il Paesaggio (Clp), in merito all'autorizzazione paesaggistica;
- con nota prot. n. 290301 del 28/03/2025, lo scrivente servizio ha acquisito il parere contrario della Clp n. 52/2025;
- con nota prot. n. 334253 del 09/04/2025, lo scrivente servizio ha comunicato alle società proponenti il preavviso di valutazione negativa, ai sensi degli art. 10 bis L. 241/1990 e art. 11 c. 6 D.P.R. 31/2017, della domanda di autorizzazione paesaggistica, senza ricevere alcun riscontro;
- con nota prot. n. 575011 del 25/06/2025, lo scrivente servizio ha trasmesso alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli la proposta di diniego del 24/06/2025 di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004;
- con nota 14777, acquista al PG/754795 del 01/09/2025, la Soprintendenza ha trasmesso ai proponenti, e per conoscenza allo scrivente servizio, il preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- con nota 15740, acquisito al PG/822968 del 16/09/2025, la Soprintendenza ha espresso parere negativo al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, per le motivazioni espresse nella suddetta nota prot. n. 14777-P del 01/09/2025.



Visto che:

- con disposizione dirigenziale 1072I_AP/2025/127 del 02/10/2025 (rep. n. DISP/2025/0009206), lo scrivente servizio ha trasmesso il diniego dell'autorizzazione paesaggistica n. 5/2025.

Valutato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 bis comma 5 L. 241/1990, che il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è necessario ai fini dell'autorizzazione dell'impianto e, pertanto, il diniego dell'autorizzazione paesaggistica costituisce il presupposto per il rigetto dell'istanza unica *ex art. 44 D.lgs 259/2003*.

Ritenuto di dover adottare il provvedimento di rigetto dell'istanza unica *ex art. 44 del D.Lgs 259/03 e s.m.i.*, acquisita con prot. n. 1073303 del 11/12/2024 (Id. Suap n. 93026890017-05122024-1156).

Attestata:

- la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis co. 1 del D.lgs 267/2000 e degli art. 13 co 1 lett. b) e 17 co. 2 lett. a) del *Regolamento sul Sistema dei controlli interni* approvato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 28.02.2013;
- ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del *Codice di comportamento dei dipendenti* adottato con Delibera di GC n. 254 del 24 aprile 2014 non sussistono in capo al Responsabile di Procedimento e in capo al dirigente situazioni di conflitto di interesse anche potenziale.

Visti gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2025/2027, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza.

Attestato che:

- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli, né in altre pagine web del sito stesso o di altri siti istituzionali;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio assolve unicamente ai principi di trasparenza dell'azione amministrativa come definiti dal D. Lgs 33/2013 e non integra efficacia dello stesso, che viene assicurata mediante notifica all'interessato;
- i dati omessi nel presente provvedimento in attuazione dei principi di necessità, completezza e non eccedenza (art. 13 e art. 11 del D. Lgs 196/2013) sono integralmente riportati nel provvedimento finale di notifica, non oggetto di pubblicazione;
- il provvedimento integrale è depositato agli atti d'ufficio e potrà essere oggetto di accesso su richiesta dei soggetti interessati, ai sensi dell'art. 22 della L. 241/90 e dell'art. 5 del D.Lgs 33/2013, nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Visti:

- L. 36/2001 ss.mm.ii.;
- D.lgs 259/2003ss-mm.ii.;



Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

- L. 241/1990 ss.mm.ii.;
- D.lgs 267/2000 ss.mm.ii.;
- il Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio n. 103 del 18 giugno 2003 (annullato in parte dal TAR Campania - rif. Sentenza 1708/05 - e dal Consiglio di Stato - rif. sent. 3452/06 e 3735/06 - ma cogente per le parti non annullate);

salvi e impregiudicati gli eventuali diritti dei terzi

DISPONE

1. **Il rigetto** dell'istanza unica *ex art. 44 del D.Lgs 259/03 e s.m.i.*, acquisita con prot. n. 1073303 del 11/12/2024 (Id. Suap n. 93026890017-05122024-1156) inerente alla modifica di infrastrutture per telecomunicazioni delle società Vodafone Italia S.p.A. e FiberCop S.p.A (Telecom Italia S.p.A.) su infrastruttura Inwit S.p.A. preesistente ed ubicata nel Comune di Napoli alla **Via Orazio n. 112**, quartiere Chiaia, su immobile censito al NCT Foglio 211 particella 295 – NCEU sez. CHI foglio 40 particella 171.
2. **Trasmettere** il presente provvedimento alle amministrazioni interessate ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre gli effetti.
3. **Pubblicare** il presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Napoli.
4. **Rendere noto che**, avverso la presente determinazione, l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso al TAR competente oppure al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di cui sopra.

Sottoscritta digitalmente da

La dirigente
arch. Giuliana Vespe

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD). La presente nota è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005.

I DOCUMENTI CITATI E NON ALLEGATI SONO DEPOSITATI AGLI ATTI DEL SERVIZIO.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO NON CONTIENE DATI PERSONALI.